

# **Roma Tre China Law Center**

## **Atto costitutivo e Regolamento**

### **Art. 1**

#### **Costituzione, sede e regime giuridico**

È costituito, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Roma Tre, d'ora in poi Dipartimento, il Centro sul diritto cinese "Roma Tre China Law Center" (CLX), d'ora in poi Centro, in stretta collaborazione con il Centro Studi e Documentazione sulla Cina e sull'Asia Orientale (CSDC) dell'Università degli Studi di Roma Tre, in attuazione del Progetto di Dipartimento di Eccellenza 2023-2027.

L'afferenza al Centro è aperta a professori e ricercatori del Dipartimento; vi possono, inoltre, aderire studiosi italiani e stranieri esterni al Dipartimento, secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente Regolamento.

### **Art. 2**

#### **Scopi e attività**

Lo scopo del Centro consiste nella promozione e nello sviluppo della ricerca sul diritto cinese, anche in ordine all'interazione tra ordinamento interno e ordinamenti stranieri e/o sovranazionali, nonché fra diritto ed altri sistemi sociali.

Per il raggiungimento dei suoi scopi il Centro potrà, anche in coordinamento con altre iniziative del Dipartimento o dell'Ateneo:

- i) sviluppare e coordinare programmi di ricerca;
- ii) svolgere attività di alta consulenza;
- iii) promuovere conferenze, seminari, convegni, i cui contributi possono essere resi accessibili anche in formato aperto;
- iv) costituire banche dati e servizi bibliografici e di documentazione da rendere disponibili su rete informatica;
- v) costituire una rete informativa tra studiosi;
- vi) realizzare pubblicazioni specializzate, anche per diffondere i risultati delle ricerche, soprattutto in modalità di accesso aperto;
- vii) favorire la formazione di giovani studiosi, anche attraverso l'organizzazione di corsi di perfezionamento, di specializzazione, di stages, di corsi di alta formazione, il finanziamento di borse di studio, ivi comprese borse di dottorato di ricerca;
- viii) favorire rapporti e promuovere collaborazioni - nel quadro delle proprie finalità - con istituzioni universitarie e enti di ricerca nazionali e sovranazionali.

### **Art. 3**

#### **Organi**

Sono organi del Centro: il Consiglio Direttivo, il Comitato scientifico e l'Executive Director.

#### **Art. 4**

##### **Consiglio Direttivo e coordinamento**

Il Consiglio Direttivo è composto dal Direttore del Dipartimento e da ulteriori due membri da questi individuati tra i Professori di I e II fascia del Dipartimento, con incarico di durata triennale rinnovabile. Il Consiglio Direttivo provvede, in particolare, a predisporre la proposta di programma annuale delle attività del Centro, ne coordina le attività e i servizi, dispone quanto occorre al suo funzionamento e sovrintende alla sua amministrazione.

Il Consiglio Direttivo, inoltre:

- a) delibera sulle eventuali modifiche della sua composizione con decisione assunta a maggioranza;
- b) delibera sulle richieste di ammissione di nuovi componenti esterni al Dipartimento ed esterni al Comitato scientifico;
- c) promuove, gestisce e valuta proposte ed iniziative sia scientifiche sia didattiche su temi inerenti all'attività del centro;
- d) delibera sui criteri di utilizzo dei fondi conseguiti ai fini delle attività del Centro.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei componenti.

È previsto un Executive Director nominato dal Consiglio Direttivo in carica per l'intera durata del mandato del Consiglio Direttivo.

All'Executive Director è affidata la direzione operativa del Centro e la vigilanza sul rispetto delle finalità dello stesso.

#### **Art. 5**

##### **Comitato Scientifico**

Il Comitato scientifico è composto da esperti del settore, anche provenienti da altri Atenei italiani e stranieri, dalle Istituzioni pubbliche e da enti privati, individuati dal Consiglio direttivo. Possono far parte del Comitato scientifico, previa adesione, tutti gli afferenti al Dipartimento; l'ammissione di componenti esterni, previa loro richiesta, è rimessa alla valutazione del Consiglio direttivo ai sensi dell'art.4 co.2 del presente Regolamento.

Un membro del Centro Studi e Documentazione sulla Cina e sull'Asia Orientale (CSDC) ha diritto di far parte del Comitato scientifico.

Il Comitato scientifico esercita prevalentemente funzioni consultive: in particolare propone iniziative in linea con l'attività del Centro, e fornisce valutazioni, ove necessarie, delle attività scientifiche del Centro.

#### **Art. 6**

##### **Afferenza e Adesione al Centro**

Le dichiarazioni di afferenza al Centro da parte di professori e ricercatori del Dipartimento sono presentate al Consiglio Direttivo.

Al Centro possono aderire studiosi italiani e stranieri non incardinati presso il Dipartimento. Le richieste di adesione vengono presentate al Consiglio direttivo che le valuta e delibera.

Le domande di adesione devono essere corredate da opportuna motivazione e documentazione.

**Art. 7**  
**Gestione finanziaria**

Il Centro trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da erogazioni di finanziamenti; da contratti di sponsorizzazione; da convenzioni; da partecipazione a bandi per progetti, nazionali, europei ed internazionali; da attività per conto terzi e da liberalità.

**Art. 8**  
**Gestione amministrativa e contabile**

Per lo svolgimento delle sue funzioni, il Centro si avvale delle strutture amministrative del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Roma Tre; per tutto ciò che concerne la gestione amministrativa e contabile del Centro si rinvia ai regolamenti del Dipartimento medesimo.

**Art. 9**  
**Modifiche del Regolamento**

Le modifiche al presente Regolamento possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da un quinto dei componenti del Comitato scientifico, e sono approvate dal Comitato scientifico a maggioranza assoluta dei componenti.

**Art. 13**  
**Norma transitoria**

In sede di prima istituzione, i membri elettivi del Consiglio Direttivo sono eletti dal Consiglio di Dipartimento.